

Alcuni aspetti organizzativi e programmatici della riforma della scuola sui quali è sorta un' ampia discussione

di Orazio Auriemma

Sintesi:

L' avvio della riforma della scuola è accompagnato da approvazioni e anche da critiche interessanti per i contenuti, ma non sempre approfondite sul piano giuridico. Alcuni aspetti della riforma sembrano diminuire le prestazioni scolastiche consuete; altri riguardano dall' interno il mondo della scuola dove l' introduzione di docenti "prevalenti" è talvolta guardata con sospetto; altri ancora attengono a certi contenuti didattici dei quali si paventa la possibile perdita. Il presente contributo è il risultato dell' osservazione, dal punto di vista giuridico, di alcuni aspetti della riforma sui quali è in corso la discussione.

1. Il tempo-scuola (tempo normale, tempo pieno e tempo prolungato).

La legge-delega 28 marzo 2003 n.53 non tratta del tempo-scuola; se ne occupa il D.Lgs. 19 febbraio 2004 n.59 limitatamente alla scuola per l' infanzia e al primo ciclo d' istruzione; la CM 5 marzo 2004 n.29 lo declina sia in base annuale che settimanale.

Seguendo la CM 29/2004 il tempo della scuola primaria è il seguente: 891 ore obbligatorie annue (pari a 27 ore settimanali per tutte le classi) + 99 ore facoltative e opzionali per le famiglie e gli alunni, che diventano anch' esse obbligatorie allorchè siano state scelte (corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali) + 330 ore massime annue per l' eventuale mensa e dopo-mensa (corrispondenti al massimo a 10 ore settimanali); il tempo della scuola secondaria di 1° grado si articola come segue: 891 ore obbligatorie annue (pari a 27 ore settimanali per tutte le classi) + 198 facoltative e opzionali per le famiglie e gli alunni, che diventano anch' esse obbligatorie allorchè siano state scelte (corrispondenti mediamente a 6 ore settimanali) + 230 ore massime eventuali annue per mensa e dopo-mensa (corrispondenti al massimo a 7 ore settimanali).

I calcoli indicano che le ore settimanali di base (tempo-base ovvero tempo normale) sono 27 e che l' orario può oscillare da 27 a 40 ore in ciascuno dei due settori che compongono il primo ciclo, la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

Il confronto tra il tempo-base e il tempo pieno nelle scuole del primo ciclo (come adesso viene chiamato) pre e post-riforma Moratti perdura e risulta insanabile, perchè non c'è accordo sui significati e sulle grandezze degli orari. Ricordiamo che: il tempo normale della scuola elementare oscilla, ex-legge 148/1990, tra 27 ore (1° e 2° classe) e 30 ore (3°-4°-5°, essendo state aggiunte 3 ore di lingua straniera per classe); il tempo normale della scuola media è di 30 ore, ex-DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive integrazioni. L' orario del tempo pieno in entrambe le scuole, elementare e media, è di 40 ore.

La discussione sul tempo normale, se limitata al solo orario, termina di fronte all' evidenza: il tempo normale pre-riforma ha una durata settimanale maggiore di quello voluto dalla riforma. Ne fanno le spese le discipline che si trovano compresse in una quantità di tempo ridotta. Tuttavia la riforma è giocata sulla disponibilità delle ore facoltative, che non sono lasciate all' arbitrio dei genitori e che

costituiscono invece la risultante del rapporto scuola-genitori instaurato nell' interesse reale degli alunni. Genitori e scuola si debbono incontrare sul terreno delle attività opzionali per contrattare i saperi, le educazioni, i tempi integrativi della quota oraria di base che occorrono a ciascun alunno, affinché possano essere soddisfatti interessi personali importanti e possano essere colmate, laddove necessario, le lacune dell' apprendimento scolastico. Il discorso sul tempo normale portato su questo terreno si amplia e diventa il discorso sulla scuola per gli alunni.

Anche il confronto sul tempo pieno diventa l' occasione per un' ulteriore partecipazione della scuola e dei genitori sui temi che riguardano gli interessi vitali degli alunni. Ma poichè il tempo pieno è un momento importante della storia dell' ordinamento scolastico, occorre mettere in rapporto i problemi organizzativi del tempo pieno previsto dalla riforma con le passate e presenti esperienze di tempo pieno fondate sulla legislazione scolastica. Nelle scuole a tempo pieno o con classi a tempo pieno si fronteggiano orari settimanali di 40 ore in entrambi gli ordinamenti, vecchio e nuovo (pre e post-riforma). In sostanza, però, l' uguaglianza della quantità oraria non basta a significare la presenza del tempo pieno, sussistendo differenze importanti nell' ordinamento vecchio e nuovo.

Per cercar di capire occorre distinguere fra i settori scolastici. La scuola elementare ha avuto la riforma con la legge 5 giugno 1990 n. 148. Il tempo pieno che esisteva da molti anni, essendo stato istituito con la legge n. 820/1971, fu inglobato nella riforma (art. 8, c. 2 della legge 148). Così ridefinito lo troviamo inserito nel D.Lgs. 297/1994 (Testo unico delle leggi sulla scuola), art. 130,

c.2. Il tempo pieno è costituito di 40 ore settimanali comprensive della mensa e del dopo-mensa. La lettura completa del suo specifico carattere si ottiene dalla combinazione dell' art. 130, c.2 citato con l' art. 128, c.7 del decreto legislativo 297/1994 ^[11]. Con la riforma del 1990 il tempo pieno richiede, oltre alle 40 ore, la contitolarità dei due docenti della classe e la programmazione educativa, che comporta, tra l' altro, la suddivisione delle discipline curriculari per ambiti e la conveniente attribuzione degli ambiti disciplinari a ciascuno dei due insegnanti della classe. La scuola media invece non ha avuto una riforma dopo la sua istituzione (L 31 dicembre 1962, n. 1859, *Istituzione e ordinamento della scuola media statale*). Quando si parla dunque dell' ordinamento della scuola media relativo al tempo pieno si fa riferimento a un iter legislativo che inizia con la L 20 maggio 1982, n. 270, art. 12, e termina col D.Lgs. 297/1994 (nel quale quelle norme sono state semplicemente trasfuse). Il tempo pieno nella scuola media è costituito dalla somma "delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari" ^[12], a cui si aggiunge per consueta prassi amministrativa il tempo-mensa (tutta questa materia è stata gestita infatti, ai sensi dell' art. 12 della legge 270, dai decreti ministeriali). In altri termini il tempo pieno della scuola media mantiene la distinzione fra le discipline curriculari e il resto delle attività didattiche, che la legge 148/1990 aveva superato omogeneizzando tutte le discipline d' insegnamento della scuola elementare nel novero delle discipline curriculari.

Questa distinzione ordinamentale tra scuola elementare e scuola media relativamente al tempo pieno consente di capire un po' meglio la polemica relativa alle 40 ore della scuola del vecchio ordinamento e della scuola prevista dalla riforma Moratti. Ferma restando la presenza della mensa, nella scuola elementare c'è un tempo pieno costituito da insegnamenti tutti curriculari, che appare strutturalmente diverso dal tempo pieno della nuova scuola primaria risultante dalla somma di un monte ore d' insegnamenti obbligatori con un monte ore d' insegnamenti facoltativi e opzionali. Nella scuola media questo limite strutturale non è presente; sia nel vecchio che nel nuovo ordinamento il tempo pieno è la somma degli insegnamenti curriculari e delle attività che integrano l' insegnamento curricolare.

Esistono realtà scolastiche con meno di 40 ore nel vecchio ordinamento e di un numero di ore comprese fra 28 e 40 (comunque superiori a 27) nel nuovo ordinamento. Se le ore settimanali sono inferiori a 40, nella scuola elementare si ha il tempo lungo o prolungato fino a 37 ore ^[13], che assomiglia tanto, a nostro parere, alla somma del tempo obbligatorio col tempo facoltativo disegnata dalla riforma Moratti. Nella scuola media questo tempo-somma di attività curriculari e non curriculari rientra bene nella logica della legge 270/1982.

La breve rassegna degli argomenti che danno vita alla discussione sul tempo-scuola può trovare nel concreto una composizione, quando si passi dagli schematismi teorici alla realtà del fare scuola. Lavorando sulla programmazione didattica esiste la possibilità, a nostro parere, che la scuola della riforma dei due settori del primo ciclo si ponga sulla lunghezza d'onda strutturale della scuola che abbiamo finora conosciuto. I mezzi per pervenire a questo risultato ci sono. Il vecchio ordinamento stabiliva rigidamente la durata del tempo normale. La riforma incrocia tempo-base e tempo facoltativo per pervenire non più a un tempo normale standard, ma a un tempo didattico contrattato da scuola e famiglie e considerato di comune accordo come la soluzione migliore per gli alunni iscritti a quella specifica scuola. Che nella realtà, seguendo tale ipotesi di contrattazione, si pervenga al tempo normale o al tempo prolungato conosciuti dal vecchio ordinamento e tuttora vigenti, sembra assai probabile. E' possibile anzi che il modello di tempo prolungato del vecchio ordinamento possa diventare il modello futuro vincente tanto è simile, come detto, a quello disegnato dalla riforma. Ma esistono le condizioni per andare oltre. Ci sembra di questa opinione la CM 29/2004, che finalmente non parla soltanto di orari annuali e settimanali, ma di "modello unitario del processo educativo" entro il quale i vari spezzoni che compongono il monte ore (mensa e dopo-mensa compresi) trovano la ragione programmatica profonda di esistere ^[41]. Con questo spirito è possibile pervenire a quella omogeneizzazione delle discipline che costituisce un retaggio ancora valido del vecchio ordinamento e che permette di superare i diversi modi con i quali si raggiunge il risultato veramente utile: l'organizzazione didattica adeguata per i ragazzi reali della scuola e della classe esistente nella realtà locale. All'ordinamento, vecchio o nuovo che sia, preme non contrastare il bene dell'alunno, anzi preme fornire gli strumenti normativi ritenuti migliori per pervenire a tale risultato. La scuola reale e le famiglie insieme alla scuola sapranno accordarsi al meglio, perchè questo costante obiettivo ordinamentale sia ancora e sempre raggiunto.

Una preoccupazione è lecito porla tuttavia sulla prosecuzione delle attività di tempo pieno e prolungato nei prossimi anni scolastici, non tanto per il venir meno della volontà delle scuole e dei genitori di utilizzare queste risorse dell'ordinamento a favore delle necessità educative dei ragazzi, quanto per la dipendenza del mantenimento degli organici dai fattori economici ^[51]. Ma questo argomento fa parte di tutt'altra discussione, che riguarda il Ministro dell'Istruzione quando dovrà difendere il tempo prolungato/tempo pieno voluto dalla concertazione scuola-famiglie, che costituisce la condizione ottimale per fare scuola in maniera veramente proficua per molti ragazzi, soprattutto se svantaggiati.

2. Docente tutor e funzione tutoriale.

La funzione tutoriale compare nel Rapporto Bertagna ^[6] con le caratteristiche di un elemento importante dell'organizzazione didattica. Un cenno molto marginale si trova nella legge-delega 53/2003 ^[71] relativamente ai corsi di formazione destinati ad allievi del 2° ciclo che hanno scelto il percorso dell'alternanza scuola-lavoro. La funzione e la figura del tutor sono tratteggiate in maniera dettagliata nel D.Lgs. 59/2004 e nelle Indicazioni nazionali ad esso allegate. Seguiamo i tratti caratteristici della figura riferiti ai settori scolastici della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo di istruzione.

Scuola per l'infanzia:

il decreto 59 non parla di tutorato ma "di forme di coordinamento didattico" ^[8]; nelle Indicazioni sulle attività educative la funzione di tutor è assolta dagli insegnanti della sezione ^[9], ma è anche riferita ad un singolo docente ^[10].

Scuola primaria:

il docente tutor esplica le funzioni d' insegnamento previste: nel decreto legislativo, in non meno di 18 ore settimanali nei "primi tre anni della scuola primaria" (^[11]); nell' allegato B del decreto legislativo, in 18-21 ore settimanali del "primo biennio" (^[12]). Questa discrasia sulle ore e sul periodo dell' insegnamento prevalente del tutor, in mancanza di chiarimenti successivi, potrebbe essere trattata come una svista, attenendosi all' art.7 del decreto legislativo per ovvie ragioni di preminenza normativa. Il tutor, tra le altre funzioni, tiene il "costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali aggiuntive facoltative ed è coordinatore dell' équipe pedagogica" (^[13]); compila e aggiorna il "Portfolio delle competenze individuali" in collaborazione con gli altri docenti (^[14]).

Scuola secondaria di primo grado:

"a scelta delle famiglie e dei preadolescenti, con l' assistenza del tutor, la scuola può dedicare una quota fino a 200 ore annuali all' approfondimento parziale o totale di discipline ed attività. Questi approfondimenti possono...consentire, alla conclusione del triennio medesimo, una scelta degli indirizzi formativi del secondo ciclo non soltanto responsabile, ma già, per certi aspetti, collaudata" (^[15]). Il tutor cura la compilazione e l' aggiornamento del Portfolio "in collaborazione con tutte le figure che si fanno carico dell' educazione e dell' apprendimento di ciascun allievo..." (^[16]); tiene il "costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali aggiuntive facoltative, è anche coordinatore dell' équipe pedagogica e compila il Portfolio delle competenze" (^[17]).

La breve rassegna normativa sulla funzione tutoriale ci consente di aggiungere alcune riflessioni.

a) E' stato posto il problema se l' orario di 18-21 ore d' insegnamento del tutor sia eludibile, laddove le scuole primarie intendano proseguire una tradizione organizzativa fondata sull' esclusione di docenti "prevalenti" (^[18]). A questo proposito sembra utile osservare che per l' a.s. 2004/05, "nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo", sarà compito del Collegio dei Docenti fornire al dirigente scolastico, nell' ambito dei "criteri generali per l' assegnazione dei docenti alle classi", i criteri per la designazione del tutor (^[19]). La normativa non prescrive altre procedure. Nell' ipotesi di contrasto del Collegio dei docenti con le disposizioni ministeriali, in mancanza della riforma degli organi collegiali interni della scuola, sembra opportuno tenere presenti i chiarimenti, forniti dalle Circolari ministeriali n. 193/2000 e n. 205/2000 sulla scorta del parere del Consiglio di Stato 26.7.2000 n. Sezione 1021/2000, in quanto siano applicabili alla situazione contingente.

b) Relativamente alla funzione tutoriale di tenere costanti rapporti col territorio, appare evidente che la stessa compete al dirigente scolastico (^[20]). In mancanza di ulteriori chiarimenti normativi l' armonizzazione delle competenze può avvenire nel rispetto delle preminenti responsabilità di coordinamento, direzione e gestione scolastica del dirigente scolastico.

c) Per quanto attiene alla ricaduta che le scelte di discipline o attività opzionali da parte degli alunni e delle loro famiglie possano avere sugli esiti scolastici e sulle scelte degli indirizzi del secondo ciclo, scelte compiute anche e soprattutto con l' assistenza tutoriale, è opportuno sottolineare alcuni livelli di responsabilità:

l' erogazione delle funzioni tutoriali, "indipendentemente dalla decisione dello studente e della sua famiglia" (^[21]), costituisce un compito scolastico ineludibile;

la tenuta del Portfolio appare come un compito individuale, seppure confortato dalla collaborazione di altri docenti;

la scuola, anche tramite queste funzioni, si assume "la responsabilità di 'rendere conto' delle scelte fatte" (^[22]);

l'espletamento delle funzioni tutoriali non sembra irrilevante ai fini del successo formativo degli alunni che è monitorato mediante valutazioni periodiche e finali annuali, biennali, e sanzionato attivando la procedura degli esami di fine ciclo (art.11,D.Lgs. 59/04).

3. Darwin sì Darwin no.

La discussione sull'evoluzionismo ha interessato i giornali a lungo, perchè la riforma sembrava aver soppresso questo contenuto programmatico della scuola media. Anche il professor Bertagna e il Ministro Moratti sono stati trascinati nella discussione ([23]), nella quale sono stati impegnati scienziati di varia estrazione culturale ([24]). Il professor Bertagna ha espresso la sua opinione sugli evoluzionismi ([25]) e sull'opportunità che essi siano criticamente e ampiamente considerati nel luogo fisiologico a ciò deputato, il secondo ciclo dell'educazione previsto dalla legge di riforma scolastica. Il Ministro a un certo punto (28.4.2004) è intervenuto con la costituzione di una Commissione tecnica per lo studio dell'argomento e per la presentazione di proposte concernenti le Indicazioni nazionali già decretate e le Indicazioni nazionali relative al secondo ciclo che devono essere ancora promulgate.

Pur rispettando la decisione ministeriale e la Commissione costituita, ci sembra opportuno esprimere qualche annotazione di natura strettamente giuridica sulla questione. Premesso che la legge-delega 53/2003 non ha disposto l'emanazione da parte dell'esecutivo di Piani di studio ricchi di contenuti disciplinari, prevedendo piuttosto l'indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento ([26]) relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale ([27]); e che pertanto le Indicazioni nazionali per i piani di studio finora emanati si presentano come indicative e non prescrittive ([28]); non sembra fondata l'esigenza di trovare nelle Indicazioni nazionali la puntualizzazione dei contenuti disciplinari che debbono essere insegnati. Il fatto che le Indicazioni nazionali presentino una serie di contenuti accanto agli obiettivi specifici disciplinari dovrebbe essere considerato alla stregua di una mera esemplificazione di passaggi disciplinari correlati con gli obiettivi elencati. Ma appunto per la ristrettezza delle esemplificazioni non si può ritenere che altri importanti contenuti disciplinari non possano essere insegnati, non essendo lo scopo di queste Indicazioni di sostituirsi agli insegnanti, che hanno il compito di tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento in obiettivi formativi personalizzati e in unità didattiche d'insegnamento ([29]).

Per quanto concerne l'eventuale presenza o assenza dell'evoluzionismo nei Programmi didattici tuttora vigenti durante il corrente anno scolastico nelle classi della scuola elementare (segnatamente in 3°, 4°, 5°) e nelle classi della scuola media, è forse opportuno rileggere le parti dei Programmi per la scuola elementare e per la scuola media e anche dei Curricoli, mai promulgati, redatti dalla Commissione istituita dal Ministro De Mauro, che riguardano questo specifico aspetto dell'insegnamento scientifico. Lo facciamo riportando in modo molto succinto i relativi testi in nota ([30]).

Come commento osserviamo che, accanto all'*evoluzione biologica dei viventi e della specie umana* dei Programmi del 1979, compare una scarna espressione sull'evoluzione dei viventi nei Curricoli De Mauro del 2001. Poniamo in rilievo che il testo delle Raccomandazioni relative alle Indicazioni nazionali per la scuola primaria (2002), ancora in Bozza ma probabilmente destinato ad accompagnare la formazione didattica dei docenti, fa espresso riferimento alle *linee di sviluppo degli organismi in una crescente complessità introducendo l'evoluzione dei viventi a livello macroscopico*. Per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, è palese la mancanza dell'evoluzione nel testo delle Indicazioni nazionali, ma riteniamo che agli obiettivi indicati possano ben corrispondere le lezioni degli insegnanti -secondo la loro conoscenza degli alunni e la loro competenza professionale- anche sugli argomenti che concernono l'evoluzione dei viventi e della specie umana in particolare. Ciò non solo rientra, a nostro parere, nel diritto-dovere degli insegnanti di insegnare le loro discipline nell'ambito degli obiettivi generali e specifici assegnati dallo Stato

(le notizie generali sulla genetica comprese negli obiettivi specifici delle Indicazioni nazionali possono consentire di parlare di evoluzione biologica, di genetica evoluzionistica, di genetica molecolare ecc. al livello di comprensione e secondo metodiche adatte agli alunni del 1° grado), ma è persino auspicabile come continuazione del discorso sull'evoluzione dei viventi (e quindi anche dell'uomo) che gli insegnanti della scuola primaria potrebbero aver svolto sulla scorta delle "Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per i "Piani di Studio Personalizzati" nella scuola primaria".

Bibliografia

Bertagna G., *Distinguiamo tra ismi e teorie*, Il Sole-24 Ore, inserto della domenica, 25.4.2004.

Cavalli-Sforza Luca e Francesco, *Torna a scuola, Darwin*, Il Sole-24 Ore, inserto della domenica, 25.4.2004, con risposta di Giuseppe Bertagna, *Distinguiamo tra ismi e teorie*.

Cavalli-Sforza Luigi Luca, *Le involuzioni della politica*, Il Sole-24 Ore, inserto della domenica, 11.4.2004.

Circolare Ministeriale 5 marzo 2004, n. 29, *Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni*.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *Testo unico delle leggi sulla scuola*.

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*.

I nuovi programmi didattici per la scuola elementare, DPR 12 febbraio 1985.

I programmi della Scuola Media, D.M. 9 febbraio 1979.

Il portale di Documentazione interdisciplinare di scienza e fede, Dizionario interdisciplinare di scienza e fede: Uomo, identità biologica e culturale.

Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria, all.B al D.Lgs. 59/2004.

Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella scuola secondaria di primo grado, all.C al D.Lgs. 59/2004.

Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell'Infanzia, all.A al D.Lgs. 59/2004.

Indirizzi curriculari per la scuola di base, Bozza datata 7 febbraio 2001, Ministro De Mauro.

Legge 20 maggio 1982, n. 270, *Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.*

Legge 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.*

Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, *Istituzione e ordinamento della scuola media statale.*

Legge 5 giugno 1990, n.148, *Riforma dell'ordinamento della scuola elementare.*

Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per i "Piani di Studio Personalizzati" nella scuola primaria, Bozza 24 luglio 2002.

Rapporto finale del Gruppo Ristretto di Lavoro costituito con D.M. 18 luglio 2001, n. 672, Roma, 28 novembre 2001.

Veronesi Umberto, *L'evoluzione del Ministro*, La Repubblica, 29 aprile 2004.

^[1] - D.Lgs. 297/1994, art. 130,c.2: "Le attività di tempo pieno..... potranno proseguire..... alle seguenti condizioni:
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128". L' art.128, c.7, così dispone: "Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria."

^[2] - Legge n. 270 del 20 maggio 1982, art. 12 - *Dotazioni organiche*: ".....Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari....."

^[3] - D.Lgs. 297/1994, art.130,c.1: "Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari....."

^[4] - CM 29/2004, par. Aspetti significativi del provvedimento legislativo: "

L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa. I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa".

[5] - Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, art. 15, *Attività di tempo pieno e di tempo prolungato*:

"1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7 [scuola primaria] e all'articolo 10 [secondaria di 1° grado], è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448."

L. 448/2001, articolo 22:

"c.1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricula obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

c.2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale."

[6] - Rapporto finale del Gruppo Ristretto di Lavoro costituito con D.m. 18 luglio 2001, n. 672, Roma, 28 novembre 2001, p.39: ".....In particolare, nella nostra ipotesi: l'offerta obbligatoria dei Laboratori, il tutorato per gli allievi, determinate prestazioni di insegnamento....."

p.54: Anche nella scuola media, come nella primaria, va formalizzata la responsabilità del docente coordinatore di classe, incaricato non solo..... di partecipare alle attività di programmazione/valutazione della classe.... di riferimento, ma, in particolare, di garantire un adeguato tutorato agli allievi e alle famiglie in ordine alla composizione integrata dei percorsi obbligatori, facoltativi ed extrascolastici....."

[7] - L. 53/2003, art.4, lett.b.

[8] - D.Lgs. 59/2004, art.3,c.2

[9] - Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell'Infanzia, all.A al D.Lgs. 59/2004, p.7: "Il Portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato dai docenti di sezione; questi svolgono anche la funzione di tutor e, in questa veste, seguono ed indirizzano la maturazione personale degli allievi per l'intera durata della Scuola dell'Infanzia."

[10] - idem, p.7:" Il Portfolio assume un particolare valore nell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia. I genitori, infatti, possono decidere se iscrivere i figli alla Scuola Primaria prima dei sei anni d'età. È opportuno che tale scelta sia compiuta dopo una approfondita discussione con il tutor che ha seguito l'evoluzione del bambino nel contesto scolastico e che può

confrontare la sua maturità con quella di molti coetanei. Il Portfolio diventa così l'occasione documentaria perché il tutor offra ai genitori tutti gli elementi per una migliore conoscenza dei ritmi e dei risultati di maturazione del

bambino."

[\[11\]](#) - D.Lgs. 59/2004, art.7,c.6

[\[12\]](#) - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria, Allegato B al D.Lgs. 59/2004, p.10

[\[13\]](#) - all. B del D.Lgs. 59/2004, par."Vincoli e risorse", punto 4, p.10.

[\[14\]](#) - all.B del D.Lgs. 59/2004, par. "Il Portfolio delle competenze individuali", p.9.

[\[15\]](#) - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella scuola secondaria di primo grado, all.C al D.Lgs. 59/2004, par."Il piano di studio personalizzato", p.9.

[\[16\]](#) - all.C al D.Lgs. 59/2004, par."Il Portfolio delle competenze individuali", p.11.

[\[17\]](#) - all.C al D.Lgs. 59/2004, par."Vincoli e risorse",p.12.

[\[18\]](#) - cfr., ad es., La Repubblica, 5.6.2004, p.IV: "Le scuole boicottano la riforma Moratti". Si veda inoltre la lettera della CGIL-scuola al Ministro,Roma,9 maggio 2003, prot.n. 16/2/EP-gr, nella quale, oltre alle riserve sull' orario prevalente, si muovono critiche sulla figura complessiva del tutor come risulta disegnata dal decreto legislativo 59/2004.

[\[19\]](#) - CM 29/2004, punti 2.4 e 3.4.

[\[20\]](#) - D.Lgs. 165/2001, art.25,c.3: "il dirigente scolastico promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio".

[\[21\]](#) - all.C al D.Lgs. 59/2004, par."Il Portfolio delle competenze individuali",p.10.

[\[22\]](#) - all.B,p.6, e All.C,p.10, al D.Lgs. 59/2004.

[23] - cfr. La Repubblica, 23.4.2004, p.17

[24] - dagli articoli introduttivi della discussione di Luigi Luca Cavalli-Sforza, Il Sole-24 Ore, inserto della domenica, 11.4.2004 e Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Il Sole-24 Ore, inserto della domenica, 25.4.2004 con la risposta di G. Bertagna; all' appello degli scienziati al Ministro, La Repubblica, 23.4.2004,p.17 e 24.4.2004,p.22 e di U. Veronesi, La Repubblica, 29.4.2004,p.14.

[25] - G. Bertagna, Il Sole-24 Ore, inserto della domenica, 25.4.2004.

[26] - artt. 3 e 6 della legge.

[27] - att. 1 e 2 della legge.

[28] - CM 29/2004, p.2: "Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle *Indicazioni nazionali*, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale".

[29] - CM 29/2004, n.2.6: "È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare *Unità di apprendimento* caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze

coerenti con il *Profilo*.; 3.6 L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti".

[30] - a) *I programmi della Scuola Media*, D. M. 9 febbraio 1979, Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, III - Indicazioni per le scienze sperimentali, Indicazioni di lavoro (a titolo esemplificativo),temi, contenuti - Riferimenti ai temi, Struttura, funzione ed *evoluzione dei viventi*, L'uomo e l'ambiente:

"L'individuo:

Il ciclo biologico della vita umana

(nascita, crescita, sviluppo, riproduzione e morte). Strutture e funzioni nell'unità dell'organismo. La vita di relazione (il corpo umano come valore personale e sociale, sensi, percezione, apprendimento, comportamento e comunicazione).

Popolazioni:

Strutture e dinamica delle popolazioni

in rapporto alle condizioni dell'ambiente. *Origine ed evoluzione biologica e culturale della specie umana"*

Osservazioni sui contenuti: "L'area delle conoscenze scientifiche, entro le quali dovrà svolgersi l'apprendimento dell'allievo, è stata rappresentata in cinque grandi temi: Materia e fenomeni fisici e chimici - La terra nel sistema solare - *Struttura, funzioni ed evoluzioni dei viventi* - L'uomo e l'ambiente - Progresso scientifico e società."

b) *I nuovi programmi didattici per la scuola elementare*, DPR 12 febbraio 1985, n. 104, Scienze,Organismi: piante, animali, uomo: "L' osservazione particolareggiata di singoli esseri porterà a distinguere le diverse parti che compongono un organismo vivente (le parti del corpo negli animali e nell' uomo; le parti delle piante) e i più evidenti rapporti fra struttura e funzione. In questo modo si potrà mettere in risalto come, pur nella varietà dei viventi, siano presenti caratteristiche comuni. Si prenderà in considerazione come i diversi organismi siano adatti ai differenti ambienti, attraverso forme simili o

diverse di risposta ai bisogni fondamentali della vita, non solo a livello di strutture e funzioni, ma anche di comportamento. Per quanto riguarda in particolare l' uomo, valendosi anche dell' uso di modelli (e -per confronto- della pratica delle dissezioni su animali usata a scopo alimentare) si condurranno osservazioni sulla anatomia funzionale del corpo umano dando particolare risalto alle caratteristiche peculiari (la stazione eretta, la mano, lo sviluppo cerebrale, le attività percettive)."

c) *Indirizzi curricolari per la scuola di base*, (la bozza è datata 7 febr. 2001; Ministro De Mauro), Ambito scientifico-tecnologico, Scienze, Contenuti e Temi, "I viventi: sistema, relazioni, *evoluzione*, varietà, diversità, energia".

d) *Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado*, all.C al D.Lgs. 18 febbraio 2004 n. 59, Obiettivi specifici di apprendimento, Scienze, classi 1° e 2°: "Identificare in termini essenziali i rapporti tra uomo, animali e vegetali in ambienti noti. - Collegare le caratteristiche dell'organismo di animali e

piante con le condizioni e le caratteristiche ambientali"; classe terza: "Notizie generali sulla riproduzione dei viventi e sulla genetica".

e) *Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per i "Piani di Studio Personalizzati" nella scuola primaria*, Bozza 24 luglio 2002, Il secondo biennio:

"Perciò se il primo passo è descrivere le strutture di un organismo, occorre poi considerare gli aspetti funzionali e, infine, gli aspetti strutturali e funzionali devono essere messi in relazione tra loro e con l'ambiente. In questo senso occorre utilizzare, insieme a un metodo analitico, uno sguardo globale che, alla fine del ciclo, permetta anche di comprendere i termini dei problemi che la società attuale pone a tutti gli uomini, per poterli giudicare in modo cosciente e per operare nel futuro in modo positivo.

Il mondo dei viventi può essere analizzato a diversi livelli: da quello degli ecosistemi, a quello degli organismi (macroscopico) a quello cellulare (microscopico) a quello degli organuli cellulari e infine al livello molecolare e atomico. Non è sufficiente considerare i fenomeni a un livello di organizzazione (microscopico o macroscopico), ma bisogna metterli continuamente in relazione con gli altri livelli, in una rete concettuale coerente. Durante il primo ciclo si tratta di identificare il livello macroscopico, e di far percepire le correlazioni esistenti da una parte con il livello microscopico, e dall'altra con il livello dell'ecosistema nella complessità delle interrelazioni fra i viventi.

Di fronte all'enorme varietà dei viventi, non basta descrivere le loro somiglianze o diversità: gli organismi si possono classificare in base a caratteristiche strutturali e funzionali di tipo macroscopico. In questo modo si possono rintracciare, e mostrare, *le linee di sviluppo degli organismi in una crescente complessità introducendo l'evoluzione dei viventi a livello macroscopico*.

Nelle classi quarta e quinta si può cercare di comprendere i meccanismi di fenomeni semplici e sviluppare qualche aspetto storico connesso sia pur tenendo conto della gradualità con cui il concetto di passato e di futuro emergono nella mente del bambino. Tutti gli esempi proposti, ad esempio a proposito della storia della Terra e della vita sulla terra, vanno tarati sulla effettiva capacità di cogliere le distanze di tempo, consapevoli peraltro che sono proprio queste riflessioni che aiutano l'allievo a sviluppare il senso del tempo".